

La Legge 348/1982 legittima quali fideiussori nei confronti dello Stato, soltanto le banche e le Compagnie

Nello specifico settore dei lavori pubblici, le cauzioni rilasciate dagli intermediari finanziari sono state ammesse solo grazie all'espressa previsione dell'art. 145, co. 50[^] della l. 388 del 23.12.2000.

Sintesi di Tar Friuli, Trieste, sentenza n. 726 del 25 ottobre 2003

Parole chiave:

Appalti di lavori/appalti di servizio – solo in virtù di leggi speciali e specifiche, gli intermediari finanziari possono essere legittimati ad emettere cauzioni - art. 1 della l. n. 348 del 1982 si riferisce solo a Banche e imprese di assicurazioni – per gli appalti di servizi, obbligo di specifica richiesta nel bando – per gli appalti di lavori, facoltà prevista dalla Finanziaria 2001 – solo per cauzioni provvisorie – necessità di esplicita e separata autorizzazione

Esito del giudizio:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta

Conseguenze operative:

Le amministrazioni pubbliche non possono accettare la garanzia fideiussoria prestata con atto di fideiussione rilasciato da una società di intermediazione finanziaria perché si ritiene che, ai sensi dell'art. 1 della l. 348/1982, non sia possibile costituire cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici con soggetti diversi dalle banche e dalle imprese assicurative.

Non è quindi possibile ritenere accettabili le garanzie fideiussorie prestate da società che, seppur contemplate dal vigente Testo Unico Bancario, non rientrano tra le Aziende di credito, tanto è vero che, nello specifico settore dei lavori pubblici, le cauzioni rilasciate da questi intermediari finanziari sono state ammesse solo grazie all'espressa previsione dell'art. 145, co. 50[^] della l. 388 del 23.12.2000

Ricordiamo inoltre:

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 104 del 22 marzo 2003

Questa disposizione stabilisce, infatti, che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, debbano essere autorizzati all'esercizio di detta attività dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Tar Sicilia, Palermo, n. 705 del 29 aprile 2003

che le società di intermediazione finanziaria per potere rilasciare idonee polizze fideiussorie concernenti gli appalti di opere pubbliche debbano non solo essere iscritti nel predetto albo speciale, ma debbano anche essere in possesso di una apposita autorizzazione ministeriale.

Tar Veneto, Venezia, n. 3071 del 30 maggio 2003

che le disposizioni, di cui al citato art. 30, I comma, per il loro univoco tenore letterale, individuano come atti del tutto distinti, da una parte, l'iscrizione nell'elenco speciale, e, dall'altra, la prescritta autorizzazione ministeriale, entrambi richiesti perché sia valida la fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari per la partecipazione alla gara d'appalto di lavori pubblici.

Tar Sicilia, Palermo, n. 1109 dell'11 luglio 2003

A tal riguardo, da un lato l'art. 24 l.r. 7/02 impone che la cauzione provvisoria sia rilasciata da istituto bancario, mentre dall'altro lato appare irregolare la cauzione rilasciata da intermediario finanziario sprovvisto della relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385. (Tar Sicilia, Palermo, sez. II, Ord. 23.10.2002 n. 1309).

Di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI-
VENEZIA GIULIA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2003

Visto il ricorso proposto da ****, in qualità di titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio C. Riva, domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucio Frezza, in Trieste, Via Giustiniano n.8,

c o n t r o

la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore e la Direzione Regionale dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cossina, con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione in Trieste;

p e r

l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione – della nota , dd. 04.08.29003 n. Amb./23463, del Direttore regionale dell'ambiente, relativa alla richiesta di una nuova garanzia finanziaria in sostituzione di quella già prestata;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Udito il relatore, consigliere Oria Settesoldi, ed uditi, altresì, i procuratori delle parti presenti;

Considerato che con il provvedimento impugnato la Regione ha comunicato alla ricorrente di non poter accettare la garanzia fideiussoria prestata con atto di fideiussione rilasciato da una società di intermediazione finanziaria perché si ritiene che, ai sensi dell'art. 1 della l. 348/1982, non sia possibile costituire cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici con soggetti diversi dalle banche e dalle imprese assicurative.

Considerato che tale interpretazione viene contestata dalla ricorrente sulla base della considerazione che renderebbe senza ragione di esistere le disposizioni di cui al TU bancario legittimanti il rilascio di garanzie finanziarie anche da parte degli intermediari finanziari e che le indicazioni di cui all'art. 1 della l. n. 348 del 1982 non possono ritenersi tassative, trattandosi di norma "aperta", come si evince dal rinvio alle "successive modifiche ed integrazioni".

Ritenuto che siffatte argomentazioni siano manifestamente infondate perché in contrasto con il chiaro testo della norma soprarichiamata, che recita "In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

- b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed integrazioni;
- c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.”

Non è quindi possibile ritenere accettabili le garanzie fideiussorie prestate da società che, seppur contemplate dal vigente Testo Unico Bancario, non rientrano tra le Aziende di credito, tanto è vero che, nello specifico settore dei lavori pubblici, le cauzioni rilasciate da questi intermediari finanziari sono state ammesse solo grazie all'espressa previsione dell'art. 145, co. 50[^] della l. 388 del 23.12.2000.

Ritenuto che il ricorso vada quindi trattenuto in decisione per la definizione nel merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della l. 1034/1971 come modificati dalla l. 205/2000, ravvisandone il Collegio la manifesta infondatezza.

Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2003
Depositata nella segreteria del Tribunale - il 25 ottobre 2003